

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE

Affidamento in concessione, tramite project financing della gestione efficientamento energetico dell'impianto della pubblica illuminazione con tecnologia led ai sensi dell'art. 183 comma 15 d.lgs. 50/2016.

Procedura: aperta

La Centrale Unica di Committenza "Basso Tirreno Cosentino" si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto.

Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata Piattaforma.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: www.comune.longobardi.cs.it - Sez. Bandi di gara e all'indirizzo: <https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it>

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Operatore Economico alla Piattaforma Telematica "Tuttogare", raggiungibile all'indirizzo: <https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it>

1.Procedura di gara e criterio di selezione:

1.1. La procedura utilizzata è quella del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base norma dell'art. 95, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente all'indirizzo: <https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it> accedendo dall'apposita area compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

PARTE PRIMA

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

2.Durata della concessione

Oggetto dell'appalto sono gli impianti di pubblica illuminazione, gli eventuali ampliamenti o, comunque, le modifiche che alterano l'attuale rete degli impianti presenti sul territorio comunale.

Lo scopo è quello di razionalizzare ed ottimizzare gli impianti di Illuminazione Pubblica, fornendo le indicazioni per la fase di progettazione e la fase di realizzazione degli impianti stessi, nonché perseguire il risparmio energetico, mediante l'affidamento in concessione con il project financing, ex art. 183, del d.lgs n.50 del 2016.

La durata della concessione è stabilita, inizialmente sulla base dello studio di fattibilità, in 20 anni, a decorrere dalla data di consegna degli impianti.

Tale soluzione consentirà al concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, di opere di riqualificazione tecnologica nonché eventuali opere complementari.

La durata della concessione è oggetto di offerta tecnica come specificato nei capitoli successivi.

Il concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In caso di consegna frazionata degli impianti, la data di riferimento, per il calcolo del termine del contratto, è quella dell'ultima consegna degli impianti.

Il concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando l'Amministrazione Concedente non avrà provveduto, anche ai sensi dell'art. 23 della Legge 62 del 12 aprile 2005 e/o s.m.i., ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio.

2.1 Documentazione di gara.

La documentazione di gara è composta da:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Progetto definitivo.

2.2. Contenuto del plico – “A” - Documentazione Amministrativa:

Nella busta “A” – *Documentazione Amministrativa* devono essere contenuti i documenti sotto indicati, *firmati digitalmente* come prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e contenuti in un file compresso (formato zip). *La sottoscrizione con firma digitale è obbligatoria tanto per le dichiarazioni del partecipante, quanto per i documenti da allegare che devono essere sottoscritti con firma digitale da parte del soggetto che li rilascia.*

Il plico “A – Documentazione Amministrativa deve contenere:

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti <<di idoneità professionale e assenza dei motivi di esclusione>>), *di cui al successivo Capo 2.1, a pena di esclusione;*
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativo alla <<capacità tecnica per i lavori>>, ai requisiti di <<capacità tecnica per la progettazione>>, ai <<requisiti per la concessione>> e ai requisiti per il possesso <<di certificati di qualità>>, *di cui ai successivi Capi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, a pena di esclusione;*

b) *cauzione provvisoria, a pena di esclusione*, ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata *operatività entro 15 giorni*, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con *validità non inferiore a 180 giorni* dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata *la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;*

b.2) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell'eventuale sanzione pecuniaria di €. 2.004,50 (*uno per mille*), per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9, dell'art. 83, del d.lgs n. 50 del 2016;

b.3) in caso di polizze bancarie o assicurative è necessaria la sottoscrizione con firma digitale dell'Assicuratore o dell'incaricato dell'Istituto bancario;

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*), a pena di esclusione, se l'offerente risulta aggiudicatario (art. 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Tale impegno:

c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);

c.2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;

d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore, a pena di esclusione: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile.

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, o GEIE, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione:**

e.1) *se già formalmente costituiti:* copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

e.2) *se non ancora costituiti:* dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e.3) *in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi:* dichiarazioni relative alla situazione personale (possessione dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possessione dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

f) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane, a pena di esclusione:

f.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;

f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

f.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50 del 2016, comma 2, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, qualora questi abbia deciso di eseguire l'appalto in proprio. In caso contrario, la certificazione deve essere posseduta sia dal consorzio e sia dalle singole consorziate indicate come esecutrici;

f.4) nel caso in cui i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili (art. 45, comma 1, lett. b e c, del codice) non partecipano in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dei lavori;

g) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4.1;

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;

i) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento. L'importo da pagare è di €. 140,00.

La mancanza del pagamento comporta l'automatica esclusione dalla gara senza poter ricorrere al soccorso istruttorio.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in

qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita piu vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non e causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;

l.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (se previsto);

m) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità prevista dall'art. 24, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016;

n) dichiara che, ai sensi dell'art. 42 del codice, per quanto di propria conoscenza nessun dipendente della Stazione appaltante che ha partecipato alla preparazione alla presente procedura di aggiudicazione dell'appalto si trova in una situazione di conflitto di interesse con l'operatore economico;

o) di autorizzare l'Amministrazione aggiudicatrice all'utilizzo della PEC indicata in fase di registrazione della piattaforma per l'invio delle comunicazioni inerente la procedura di gara in oggetto;

p) di rispettare gli obblighi imposti dall'art. 30, comma 4 del codice in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale;

q) ai sensi degli artt. 66 e 67 del codice, dichiara che l'impresa non ha partecipato, direttamente o tramite impresa collegata, alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione d'appalto;

r) allega il “PASSOE”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

s) dichiara che, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, l'operatore economico corrisponderà alla Stazione Appaltante/CUC la somma di €. 6.573,12 (0,4% dell'importo di gara), per spese di pubblicazione e utilizzo piattaforma telematica;

t) dichiarazione con la quale autorizza l'accesso agli atti o indica quali documenti devono essere esclusi dall'accesso agli atti con le relative motivazioni;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o contratto di rete o GEIE non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o gruppo.

Si precisa che la domanda di partecipazione ad una procedura di gara rientra tra i documenti soggetti a imposta di bollo.

Pertanto, l'impresa dovrà allegare anche la documentazione a comprova del bollo virtuale.

2.3. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni, **a pena di esclusione**:

1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

--- il titolare in caso di impresa individuale;

--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;

--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;

--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci**: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, *la condanna* con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, *per uno reati sotto indicati (lettere a - h), e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di esclusione di seguito elencate (lettere i - t)*.

Pertanto è escluso dalla gara il concorrente nel caso di:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- i) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- k) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:
 - le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- m) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- n) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- o) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- p) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- q) violazione il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- t) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- 3) l'esclusione di cui al punto 2, lettere a),b),c),d),e),f), g) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per il solo promotore è richiesta l' Autocertificazione di mantenimento dei requisiti presentati in sede di presentazione del progetto di fattibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445. In caso contrario ovvero di modifiche sostanziali è richiesto nuovamente la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

2.4. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica per << i LAVORI>>, punto III.2.3), del bando di gara.

(articolo 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)

A pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell' articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010; pertanto, il concorrente deve dimostrare di essere in possesso di una adeguata attestazione SOA in corso di validità, così come sotto indicato:

a) attestazione SOA nella categoria OG10 in classifica III bis, con il relativo sistema di qualità;

b) *raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di tipo orizzontale e G.E.I.E di tipo orizzontale*

(all'articolo 48 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010):

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell'ambito del raggruppamento;

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito:

--- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al concorrente singolo, *pena l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio*;

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo;

c) i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del codice eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara (senza che ciò costituisca subappalto), ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione appaltante. Qualora non vengono indicate le consorziate, si riterrà che il consorzio partecipa in proprio;

d) per le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'art. 48, comma 14, del d.lgs n. 50 del 2016, si applicherà quanto previsto nel precedente punto b.2), o nel caso abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile, quanto previsto dalla lettera c).

Per il solo promotore è richiesta l' Autocertificazione di mantenimento dei requisiti presentati in sede di presentazione del progetto di fattibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445. In caso contrario ovvero di modifiche sostanziali è richiesto nuovamente la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

2.5. Requisiti di ordine speciale: capacita tecnica per << la PROGETTAZIONE>>, punto III.2.3), del bando di gara:

A pena di esclusione, una o più dichiarazioni redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei seguenti requisiti:

⇒ essere in possesso di attestazione SOA come sopra indicato per attività di progettazione ed esecuzione ex art. 61, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, nonché dei requisiti di cui all'art. 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010;

⇒ avvalersi di progettisti nelle forme previste dall'art. 46, del d.lgs. n. 50/2016, da indicare in sede di domanda di partecipazione ovvero partecipare in raggruppamento temporaneo con progettisti qualificati.

I progettisti, inclusi quelli appartenenti allo staff tecnico di progettazione del concorrente, dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2, comma 2, del presente Disciplinare (v. sopra) e dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

- 1) iscrizione negli appositi albi professionali di appartenenza;
- 2) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno due servizi di progettazione definitiva/esecutiva appartenenti alla categoria IA.03 - D.M. n. 143/2013, riferita a opere analoghe a quelle previste dalla Proposta del Promotore, anche in relazione all'importo, non inferiore al costo dell'investimento stimato dal Promotore.

2.6. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica per << la CONCESSIONE>>, punto III.2.4), del bando di gara:

I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 84 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Per il solo promotore è richiesta l'Autocertificazione di mantenimento dei requisiti presentati in sede di presentazione del progetto di fattibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445. In caso contrario ovvero di modifiche sostanziali è richiesto nuovamente la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

2.7. Certificazione della qualità:

Ai sensi dell'art. 87, del d.lgs n. 50, del 2016, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti certificati di qualità, a pena di esclusione:

1. sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001:2008, conforme ai settori EA: 35/ 28 per l'erogazione dei servizi energetici, incluse le attività di finanziamento energetico;

2. certificazione UNI CEI 11352:2014 conforme all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 102/2014, incluse le attività di finanziamento dell'intervento;

3. avere all'interno della struttura organizzativa personale certificato UNI CEI 11339:2009, con almeno un incarico nel triennio precedente presso un' amministrazione pubblica.

La mancanza effettiva del sistema di qualità comporta l'automatica esclusione dalla gara senza la possibilità di effettuare il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui, invece, il concorrente sia in possesso del sistema di qualità e non lo abbia prodotto, la Stazione Appaltante attiverà il soccorso istruttorio a pagamento.

Per il solo promotore è richiesta l'Autocertificazione di mantenimento dei requisiti presentati in sede di presentazione del progetto di fattibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445. In caso contrario ovvero di modifiche sostanziali è richiesto nuovamente la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

3. Contenuto della busta "B- OFFERTA TECNICA"

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte oggetto di valutazione.

L'offerta che l'Impresa presenterà in sede di gara dovrà evidenziare le varianti proposte rispetto a quanto riportato nello studio di fattibilità (posto a base di gara) attraverso l'elaborazione dei seguenti elaborati:

- un rilievo dello stato di fatto composto da planimetrie e tabelle esplicative;
- una relazione gestionale contenente le caratteristiche del servizio e della gestione mettendone in evidenza le differenze rispetto a quelle a base di gara;
- *un progetto definitivo* dell'intervento, firmato da tecnico abilitato, che espliciti la proposta tecnica nelle sue caratteristiche complessive e generali, dei caratteri di conformità e coerenza con il progetto preliminare posto a base di gara, nonché delle eventuali varianti proposte, con allegate:
 - o relazione tecnica illustrativa;
 - o planimetrie e tabelle riassuntive, redatti in varia scala, a integrazione e a completamento della relazione tecnica, necessarie alla comprensione della proposta;
 - o calcolo sommario della spesa (computo metrico degli interventi proposti);
 - o capitolato delle opere;
 - o prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - o un cronoprogramma dei lavori proposti;
 - o una bozza di Convenzione dove vengano evidenziate, rispetto alla bozza di Convenzione posta a base di gara, le varianti proposte; o un documento di sintesi dell'offerta tecnica dal quale si devono ricavare gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione.

A pena l'esclusione della gara, la bozza di convenzione e gli altri documenti tecnici non devono contenere riferimenti agli aspetti di valutazione economici che devono essere riportati soltanto nei documenti di cui alla BUSTA C, incluso il canone annuale richiesto.

I progetti dovranno essere formulati tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

OFFERTA	PARAMETRO		PUNTI
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	P	Offerta in ribasso sul valore del canone annuo di gestione (base di gara 640.00,00)	15

	TOTALE PUNTI OFFERTA ECONOMICA				15
VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	A	PROPOSTA GESTIONALE	A1	Modalità utilizzate per l'erogazione dei servizi, livelli e requisiti prestazionali proposti ai fini dell'ottimizzazione della funzionalità dei servizi .Sistema informativo (hardware e software) proposto per la gestione dei servizi.	15
			A2	Capacità organizzativa, struttura logistica, staff tecnico, personale operativo, attrezzature, mezzi e strumentazioni messi a disposizione per l'erogazione dei servizi.	10
			A3	Prestazioni integrative/migliorative gestionali.	10
	TOTALE PUNTI PARAMETRO A				35
	B	MIGLIORIA TECNICA	B1	Proposte migliorative e/o varianti rispetto a quanto previsto nel progetto preliminare per la riqualificazione degli impianti e per ridurre i consumi, unitamente a elaborato Quadro di raffronto con il preliminare posto a base di gara per mezzo del quale vengano evidenziate le migliorie e/o varianti proposte.	15
			B2	Qualità complessiva della proposta progettuale di efficientamento, messa in sicurezza e rispetto del CAM di riferimento	15
			B3	Prestazioni integrative/migliorative gestionali.	5
	TOTALE PUNTI PARAMETRO B				35
	C	BOZZA DI CONVENZIONE	C1	Riscrittura della bozza posta a base di gara con evidenziazione delle varianti migliorative	5
			C2	Garanzie ulteriori offerte	10
	TOTALE PUNTI PARAMETRO C				15
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA					85
TOTALE PUNTI					100

Per quanto riguarda la documentazione da produrre, ciascun concorrente potrà fornire, in aggiunta, depliant illustrativi rilasciati dai relativi costruttori, senza vincoli di facciate.

L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura) e da tutti i soggetti che hanno redatto l'offerta.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, G.E.I.E. o contratto di rete non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento, consorzi, G.E.I.E. o contratto di rete.

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale (come sopra riferito) ed inserita in un file compresso (formato zip), ai sensi dell'art. 1, comma1, lett. s), del d.lgs n.82/2005 (Amministrazione digitale).

4. Contenuto della busta "C - Offerta economica".

4.1. Dopo aver inserito la busta A, il software mette a disposizione del partecipante il "Form" per la compilazione dell'offerta economica.

La "Busta C - Offerta Economica" dovrà contenere:

1) il *"Modulo offerta economica"*, con il ribasso percentuale sul canone annuo posto a base di gara. L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto degli obblighi previsti per la sicurezza e protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro (costi interni della sicurezza).

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate;

2) il *Computo Metrico Estimativo* degli interventi proposti (allegato all'offerta economica). I prezzi s'intendono comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionanti.

Anche il computo metrico estimativo degli interventi proposti dovrà essere firmato con la firma digitale.

I prezzi s'intendono comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionanti.

3) Il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, comma 15, del d.lgs n. 50/2016, deve essere composto da documenti che rappresentino lo sviluppo economico e finanziario della concessione per l'intero periodo della stessa (allegato all'offerta economica), firmato digitalmente.

Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi; per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione descrittiva delle modalità con la quale è stato redatto. In particolare dovrà essere espressamente indicato:

a) Il canone annuo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Concedente al concessionario, la modalità di aggiornamento e l'entità dello stesso come considerato all'interno del PEF;

b) Il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto definitivo proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA;

c) la chiara esplicitazione del valore complessivo delle spese per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 del Codice Civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara;

d) l'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento;

e) l'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la fornitura di energia elettrica;

f) quanto altro necessario a presentare un documento facilmente comprensibile. Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR), considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporne come meglio crede, senza alcun vincolo per il concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma al termine della concessione.

Le somme di cui alle offerte economiche del PEF dovranno essere valutate anche al netto delle tasse e delle imposte.

4) al fine di rendere effettivo e sollecito il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si specifica sin da ora che è in facoltà del concorrente *produrre le giustificazioni dell'offerta* e che le stesse dovranno essere presentate avendo a riferimento i parametri di cui all'art. 97 comma 4 del d.Lgs. 50/2016 e dovranno assolutamente dare conto delle voci "spese generali" ed "utili di impresa". Le giustificazioni, da presentarsi in carta semplice, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore.

4.2. Procedimento per la produzione dell'offerta economica.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente *un file pdf* che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).

L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Avvalimento (articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **a pena di esclusione:**

a) l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica; il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria; per i lavori oggetto dell'appalto, l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista;

b) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:

b.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:

--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;

--- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto **i mezzi e le risorse necessarie** di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;

b.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello

stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;

b.4) il contratto di avvalimento dovrà essere firmato con firma digitale sia dall'impresa concorrente che dall'impresa ausiliaria.

Per il solo promotore è richiesta l'Autocertificazione di mantenimento dei requisiti presentati in sede di presentazione del progetto di fattibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N. 445.

5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016)

L'importo della garanzia provvisoria di cui al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

Nel caso di riduzioni cumulabili, non è possibile sommare le varie percentuali di riduzione ed applicarle all'importo della garanzia, ma è necessario applicarle in sequenza (ad es. posto 100 il valore richiesto della polizza, se si è in possesso di un'idonea certificazione di qualità (riduzione del 50%) e di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS riduzione del 30%), la polizza non dovrà essere di importo pari a 20 (riduzione 50% più riduzione 30%) ma pari a 35 (*prima si applica la riduzione del 50% e sul valore ottenuto si effettua la riduzione del 30%*).

6. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016, le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, a pena di esclusione:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:

c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;

c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);

d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché

il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c); e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

7. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del d.lgs n. 50/2016, **richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell'ente appaltante della sanzione pecuniaria** in misura *non inferiore ad €.* 1.643,28 (pari all' *uno per mille* del valore della gara), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

E' obbligatorio la visita di sopralluogo da parte del concorrente, alle seguenti condizioni:

a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;

--- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;

--- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente la data e l'ora della visita di sopralluogo;

c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;

d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo

non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitativo (art. 95, del d.lgs 50/2016); si precisa che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo l'elemento relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

a.1) La formula che sarà applicata, ai fini dell'assegnazione del punteggio, è la seguente:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I coefficienti di natura qualitativa $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G, del d.P.R. n. 207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre; non sarà effettuata la doppia riparametrizzazione;

a.2) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);

a.3) nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nel confronto a coppie di cui al precedente punto a.1);

a.4) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.2) e a.3);

a.5) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	é ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irri levante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

L'attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando i criteri di cui alla lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
b) per quanto riguarda la valutazione dell'elemento quantitativo dell'offerta prezzo (max 15 punti) si applica la seguente formula:

$$V(a) i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a) i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

c) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente;

d) offerte anormalmente basse: ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all'esito della gara, risultino attribuiti contemporaneamente:

d.1) il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo;

d.2) la somma del punteggio dell'offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile;

e) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola offerta valida purché risulti congrua;

f) la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto a norma dell'art. 95, comma 12, del d.lgs n. 50 del 2016.

1.1 Operazioni di gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala gare della Centrale di Committenza "Basso Tirreno Cosentino" sita in Via degli Oleandri - 87030 Falconara Alabense, nel giorno e nell'ora stabilita dal bando di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o rinviata ad altro giorno. Eventuali modifiche relative alla data e/o orario di apertura delle offerte pervenute saranno pubblicate con congruo anticipo sul sito della piattaforma della Centrale di Committenza "Basso Tirreno Cosentino", all'indirizzo: <https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it>

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni e agli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico e PEC, almeno 2 (due) giorni prima. La Commissione giudicatrice procederà al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà, quindi, telematicamente all'apertura delle buste denominate "A- Documentazione Amministrativa", al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione ivi contenuta.

Di seguito (nella stessa seduta o in altra seduta), la Commissione di gara passerà ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi percentuali effettuati dai concorrenti. Il calcolo della soglia di anomalia avverrà con i criteri indicati dall'art. 95, del d.lgs n. 50 del 2016.

2. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara.

3. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

a) sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica, le offerte:

- a.1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento, oppure che non recano l'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- a.2) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta sia subordinata o integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- a.3) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;

b) sono comunque escluse le offerte:

- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
- b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- b.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;

b.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. Aggiudicazione:

a) la proposta di aggiudicazione è subordinata:

a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;

a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);

b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, *la proposta di aggiudicazione* è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali la proposta di aggiudicazione si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può *adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria*;

c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo, e s.m.;

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e s.m.;

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, ex art. 97, comma 1, del codice, la proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento;

f) l'aggiudicatario ha l'obbligo del pagamento delle spese del quadro economico posto a base di gara dei lavori relativamente alle seguenti voci:

1. spese per R.U.P. e supporto al R.U.P.: € 8.995,02;
2. spese per Commissioni, Pubblicità e Piattaforma CUC: € 8.000,00.

Tale pagamento avverrà mediante trattenuta, da parte della stazione appaltante, sul primo pagamento del canone oggetto di offerta.

5. Diritto di prelazione del promotore.

La Stazione Appaltante pone a base di gara della presente procedura di evidenza pubblica la documentazione tecnica prodotta dal Promotore e costituita dai documenti che si allegano al disciplinare di gara.

La Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'art. 183 del d.lgs n. 50 del 2016, riconosce in favore di MT ENERGY S.R.L. il diritto di prelazione in relazione alla stipulazione del contratto di concessione laddove l'esito della gara si concludesse con l'individuazione di un'offerta migliore rispetto a quella presentata, in sede di gara, dallo stesso promotore. In tal caso il promotore sarà scelto come concessionario del servizio laddove provveda ad adeguare la propria offerta a quella giudicata più conveniente entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della Stazione appaltante della proposta di aggiudicazione provvisoria. In tal caso il promotore sarà tenuto a corrispondere all'originario aggiudicatario i costi sostenuti per la predisposizione dell'offerta, purché debitamente documentate, e comunque sempre nel limite massimo del 2,5% dell'importo dell'investimento.

Analogamente, nel caso di aggiudicazione definitiva in favore di operatore economico diverso dal Promotore, entro la data di stipula del contratto a questi dovranno essere rimborsate, a norma dell'art. 183, comma 15, del d.lgs n. 50/2016, le spese sostenute per la predisposizione della proposta, che sono del 2,5% dell'importo dell'investimento e già indicate dal Promotore nella proposta, nei limiti di quanto previsto dall'art. 183, comma 9, del d.lgs n. 50/2016.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in

caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto" (*requisito di esecuzione*).

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:

b.1) una dichiarazione cumulativa:

--- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

--- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

--- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

--- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

--- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

--- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

--- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

--- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:

c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;

c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs n. 50 del 2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;

c.4) dalle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

f) ai sensi dell'art. 93, comma 6, del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto;

g) l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto sarà tenuto a corrispondere alla Centrale di Committenza "Basso Tirreno Cosentino" o alla Stazione Appaltante, per il servizio di gestione telematica della procedura di gara lo 0,4% dell'importo di gara, per un totale di € 6.573,12.

La Centrale di Committenza "Basso Tirreno Cosentino" o alla Stazione Appaltante rilascerà fattura quietanzata dei costi di gestione del sistema posti a carico dell'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara.

Si precisa che tale importo rientra tra le spese contrattuali (v. sentenza del Cons. stato n. 3042 del 2014);

h) tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. E' possibile l'esecuzione anticipata dell'appalto, nelle more della stipula del contratto, se richiesto dalla Stazione appaltante;

i) la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia antimafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti, nonché al pagamento alla Centrale di Committenza "Basso Tirreno Cosentino" o alla Stazione Appaltante dell'importo previsto di cui alla precedente lettera g);

l) ai sensi dell'art. 216, comma 11, del codice le spese per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara devono essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

7. Società di progetto.

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 50/2016, in forma di società per azione o a responsabilità limitata anche di tipo consortile.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:

a.1) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e *sottoscritte con firma digitale*;

a.2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, firmata digitalmente da chi ha il potere di attestare la conformità all'originale;

a.3) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete, aderenti al GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

a.4) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme, sottoscritte con firma digitale;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

g) *le comunicazioni* della Stazione Appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 52 del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni;

h) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le richieste di chiarimenti sulla presente procedura di gara sono presentate mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione appaltante, compilando l'apposito "FORM" disponibile sulla Piattaforma;
- b) la Stazione appaltante riscontrerà le richieste di chiarimenti entro 3 (tre) giorni prima del termine stabilito per la scadenza delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile;
- d) il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli per la partecipazione alla gara e il progetto esecutivo sono disponibili all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma, accessibile all'indirizzo: <https://cucbassotirrenocosentino.tuttogare.it>
- e) salvo quanto disposto dai commi precedenti, tutte le comunicazioni tra gli operatori economici e la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, ai sensi dell'art. 52, del codice;
- f) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, o imprese aderenti al GEIE, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- g) in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
 - l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
 - l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Paola, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
 - d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;

d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.;

d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria, sede di Catanzaro, con le seguenti precisazioni:

e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;

e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dalla pubblicazione del bando di gara all'Albo Pretorio per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1);

l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;

- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
- g.3) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- i) in caso di anomalie riscontrate nel sistema telematico, la procedura potrà essere sospesa e i termini per la presentazione delle offerte prorogati.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Salvatore Carnevale

Il Responsabile della CUC
Ing. Salvatore Carnevale